

A.R.S.S.U.

Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari

**BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI
BORSE DI STUDIO
IN FAVORE DI STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI GENOVA
E ALLE ISTITUZIONI PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (A.F.A.M.)
CON SEDE NELLA REGIONE LIGURIA**

ANNO ACCADEMICO 2008/2009

PREMESSA

*E' bandito dall'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari della Regione Liguria il **concorso per la concessione di borse di studio** a favore degli studenti iscritti a corsi dell'Università degli Studi di Genova e delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale con sede nella Regione Liguria, **per l'anno accademico 2008/2009**, in conformità alle disposizioni previste dalla seguente normativa:*

Legge 2 dicembre 1991, n. 390;

D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari";

D.P.C.M. 30 aprile 1997, per la parte ancora applicabile;

Legge Regionale 8 giugno 2006, n. 15;

Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 30 del 1 agosto 2007 "Piano Regionale degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario";

Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 985 del 9 agosto 2005 "Riconoscimento agli studenti delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale ./..."

ATTENZIONE:

Gli studenti che si iscrivono o che intendono iscriversi al primo anno (dei corsi di 1° e 2° livello) e richiedono il posto alloggio devono consultare il bando di concorso Alloggi.

La domanda congiunta di borsa di studio e di posto alloggio va presentata dal 18 agosto al 12 settembre 2008.

ART.1

REQUISITI GENERALI

Requisiti di iscrizione

Possono concorrere per la concessione della borsa di studio, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio, gli studenti iscritti o che intendano iscriversi per l'anno accademico 2008/2009 ai sotto specificati corsi di studio istituiti presso l'Università degli Studi di

Genova:

- a corsi di laurea nuovo ordinamento attivati ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509/99:
 - corsi di laurea di primo livello
 - corsi di laurea specialistica a ciclo unico
 - corsi di laurea specialistica;
- a corsi di laurea magistrale (di secondo livello) attivati presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Genova, attivati ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270/04;
- a corsi di laurea vecchio ordinamento attivati prima dell'attuazione del Decreto Ministeriale n. 509/99.

Gli studenti iscritti ad un corso di laurea specialistica non a ciclo unico dovranno aver ottenuto, all'atto dell'iscrizione, il riconoscimento di almeno 150 crediti nella carriera precedente.

L'iscrizione all'Università degli Studi di Genova per l'anno accademico 2008/2009 deve essere perfezionata, a pena di decadenza dai benefici, entro il 31 ottobre 2008; per gli studenti che intendono iscriversi al primo anno di un corso di laurea specialistica (non a ciclo unico) il termine ultimo per l'iscrizione è fissato al 10 aprile 2009.

Passaggi di corso

Per il computo del numero di anni di iscrizione e di permanenza all'Università non verranno considerati i passaggi effettuati antecedentemente all'anno accademico 2008/2009, da un anno di corso ad un primo anno di altro corso, a meno che l'Università non abbia confermato esami precedentemente superati ovvero crediti precedentemente acquisiti.

Si precisa che tali studenti non possono richiedere i benefici A.R.S.S.U. se iscritti per più di due volte allo stesso anno di corso.

Gli studenti vincitori di borsa di studio nell'anno accademico precedente, che si iscrivono per la seconda volta ad un primo anno, o che effettuano un passaggio da un primo anno di corso ad un altro primo anno senza riconoscimento di crediti, possono, se vincitori, limitatamente ad un solo anno accademico, ottenere nuovamente la borsa di studio a condizione che restituiscano l'importo monetario della borsa di studio dell'anno accademico precedente.

Nel caso di riconoscimento di crediti o annualità precedentemente acquisiti, il computo del numero di anni di iscrizione o di permanenza all'Università viene effettuato a partire dal primo anno di iscrizione del corso di provenienza.

Gli studenti che abbiano conseguito un diploma universitario che ha loro consentito l'ammissione ad un corso di laurea di primo livello o a un corso di laurea specialistica a ciclo unico possono partecipare al concorso per un numero di semestri pari alla differenza tra la durata di tale corso di laurea aumentata di un semestre (ovvero tre semestri se trattasi di uno studente disabile con invalidità non inferiore al 66%) e i semestri impiegati per il conseguimento del diploma universitario.

Trasferimento da altra Università

In caso di trasferimento da altra Università gli studenti, per essere ammessi al concorso benefici A.R.S.S.U., dovranno essere regolarmente immatricolati presso l'Università degli Studi di Genova entro e non oltre il 31 ottobre 2008.

Precedente carriera non universitaria

Per gli studenti che ottengono il riconoscimento di esami relativi a corsi non universitari tenuti da Organismi pubblici o privati, il primo anno di iscrizione presso un'Università italiana o estera è considerato come anno di immatricolazione. Ai fini della valutazione del requisito di merito, nel computo del numero dei crediti riconosciuti si considerano esclusivamente quelli che vengono registrati nella certificazione esami rilasciata dall'Università degli Studi di Genova.

Titolo di studio conseguito all'estero

Lo studente può richiedere la borsa di studio come iscritto al primo anno di un corso di laurea triennale o laurea specialistica a ciclo unico se è in possesso di un diploma di laurea, o titolo equipollente conseguito all'estero non riconosciuto in Italia.

Nel caso invece vengano riconosciuti in Italia solo alcuni degli esami sostenuti all'estero il conteggio della durata degli studi per cui è ottenibile la borsa di studio è effettuato partendo dal primo anno di iscrizione presso l'Università estera.

REQUISITI GENERALI PER GLI ISCRITTI ALLE ISTITUZIONI PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (A.F.A.M.)

Possono concorrere per la concessione della borsa di studio, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio, gli studenti iscritti o che intendano iscriversi per l'anno accademico 2008/2009 ai corsi attivati presso le Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale con sede nella Regione Liguria:

- a corsi triennali e a corsi biennali per il conseguimento rispettivamente di un Diploma di 1° e 2° livello attivati presso il Conservatorio di Musica "Nicolò Paganini" di Genova, il Conservatorio di Musica "Giacomo Puccini" di La Spezia, l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova e l'Accademia di Belle Arti di Sanremo "Isadora Duncan";
- a corsi vecchio ordinamento di cui all'allegata Tabella "D".

Gli studenti iscritti devono comunque essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore.

Precedente carriera universitaria

Gli studenti che abbiano conseguito una laurea presso un'Università degli Studi italiana o estera non possono presentare domanda di borsa di studio per l'iscrizione ad un'Istituzione per l'Alta Formazione Artistica e Musicale ad eccezione dei laureati in corsi triennali universitari che si iscrivano a corsi biennali di secondo livello con il riconoscimento all'atto dell'iscrizione di almeno 150 crediti.

Possono presentare domanda di borsa di studio i laureati in architettura che si iscrivano ad un corso biennale di secondo livello abilitante all'insegnamento presso l'Accademia Ligustica di Belle Arti di

Genova.

Gli studenti che abbiano conseguito presso Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o estere un diploma di pari livello, o superiore, rispetto al corso cui si iscrivono non possono presentare domanda di borsa di studio.

N.B. Gli studenti che hanno conseguito una laurea secondo l'ordinamento precedente al D.M.509/99 (vecchio ordinamento) possono presentare domanda di benefici, se in possesso dei requisiti, qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica.

Nell'ambito dello stanziamento complessivo, saranno destinate n. 40 borse di studio per gli iscritti a corsi di specializzazione con esclusione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo n. 368/99 e a corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo n. 210/98, articolo 4, a condizione che l'iscritto non benefici della borsa di studio di cui al decreto ministeriale n. 224/99.

ART. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE DEI BENEFICI

I benefici sono concessi per il conseguimento del primo titolo di studio di ciascuno dei livelli di corsi con le seguenti modalità:

- per gli iscritti ai corsi di laurea di primo livello per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico per un periodo di undici semestri (se il corso ha una durata di cinque anni) o di tredici semestri (se il corso ha una durata di sei anni) a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica non a ciclo unico per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi attivati prima del D.M. 509/99 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Durata della concessione dei benefici per gli studenti disabili con invalidità non inferiore al 66%.

Agli studenti disabili, con invalidità non inferiore al 66%, i benefici sono concessi per il conseguimento del primo titolo di studio di ciascuno dei livelli di corsi con le seguenti modalità:

- per gli iscritti ai corsi di laurea di primo livello per un periodo di nove semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico per un periodo di tredici semestri (se il corso ha una durata di cinque anni) o di quindici semestri (se il corso ha una durata di sei anni) a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica non a ciclo unico per un periodo di sette semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi attivati prima del D.M. 509/99 per un numero di anni pari alla durata legale dei

corsi più due a partire dall'anno di prima immatricolazione.

DURATA DELLA CONCESSIONE DEI BENEFICI PER ISCRITTI ALLE ISTITUZIONI PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (A.F.A.M.)

I benefici sono concessi per il conseguimento del primo titolo di studio di ciascuno dei livelli di corsi accademici triennali o biennali, nuovo ordinamento e dei corsi, ancora attivi, vecchio ordinamento, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi.

ART. 3

ESONERI

Gli studenti che risultano idonei al conseguimento della borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione nonché della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

ART. 4

REQUISITI DI MERITO

Per la partecipazione al concorso borse di studio occorre essere in possesso dei seguenti requisiti di merito:

Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo livello, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea specialistica non a ciclo unico:

Al momento della presentazione della domanda di borsa di studio non è richiesto alcun requisito di merito.

Agli studenti che risulteranno vincitori di borsa di studio:

- sarà corrisposto l'**ammontare totale** della borsa di studio al conseguimento di 20 crediti (o due annualità per gli iscritti al vecchio ordinamento) ottenuti entro e non oltre la data del **10 agosto 2009**;
- sarà corrisposta soltanto la **metà dell'ammontare totale** della borsa di studio se avranno conseguito 20 crediti (o due annualità per gli iscritti al vecchio ordinamento) entro e non oltre la data del **30 novembre 2009**.

La borsa di studio sarà revocata qualora gli studenti non abbiano conseguito almeno 20 crediti (o due annualità per gli iscritti al vecchio ordinamento) entro il **30 novembre 2009**.

Gli studenti iscritti a un corso di laurea specialistica non a ciclo unico oltre al conseguimento dei 20 crediti entro le date sopraindicate devono aver ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti acquisiti nella carriera precedente.

Agli studenti iscritti a un corso di laurea biennale magistrale della Facoltà di Lettere dell'Università di Genova non è richiesto il riconoscimento di 150 crediti acquisiti nella carriera precedente.

Nel computo del numero dei crediti si considerano esclusivamente i crediti registrati nella certificazione

esami rilasciata dall'Università degli Studi di Genova, con l'indicazione della loro acquisizione entro e non oltre le date sopra indicate.

Il Direttore Generale dell'A.R.S.S.U., in casi eccezionali, su istanza motivata e debitamente documentata, potrà differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.

Agli studenti disabili con invalidità non inferiore al 66% iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo livello, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea specialistica non a ciclo unico:

non è richiesto il raggiungimento di alcun requisito di merito.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, dei corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. 509/99 (vecchio ordinamento):

devono aver superato entro e non oltre la data del **10 agosto 2008** un numero di annualità, riferito all'anno di immatricolazione, almeno pari a quello previsto dall'allegata tabella esami (Tabella A).

Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea nuovo ordinamento Crediti necessari per ottenere la borsa di studio (da conseguire entro e non oltre la data del 10 agosto 2008)			
Laurea di 1° livello	Laurea specialistica	Laurea specialistica a ciclo unico (5 anni)	Laurea specialistica a ciclo unico (6 anni) Medicina e Chirurgia (*)
2° anno: 25 crediti 3° anno: 80 crediti ultimo semestre: 135 crediti	2° anno: 30 crediti ultimo semestre: 80 crediti	2° anno: 25 crediti 3° anno: 80 crediti 4° anno: 135 crediti 5° anno: 190 crediti ultimo semestre: 245 crediti	2° anno: 25 crediti 3° anno: 80 crediti 4° anno: 135 crediti 5° anno: 190 crediti 6° anno: 245 crediti ultimo semestre: 275 crediti
(*) <i>In considerazione della particolare situazione dovuta al passaggio dal corso di laurea in medicina e chirurgia vecchio ordinamento al corso di laurea specialistica a ciclo unico in medicina e chirurgia nuovo ordinamento, sono richiesti per l'ultimo semestre 275 crediti.</i>			
N.B. Nel computo del numero dei crediti si considerano esclusivamente i crediti registrati nella certificazione esami rilasciata dall'Università degli Studi di Genova, con l'indicazione della loro acquisizione entro e non oltre la data del 10 agosto 2008 .			

Gli studenti disabili con invalidità non inferiore al 66% iscritti ad anni successivi al primo di corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. 509/99 (vecchio ordinamento)

devono aver superato entro e non oltre la data del **10 agosto 2008** un numero di annualità, riferito all'anno di immatricolazione, almeno pari a quello previsto dall'allegata tabella esami (Tabella A1).

Studenti disabili con invalidità non inferiore al 66% iscritti ad anni successivi al primo di corsi di laurea nuovo ordinamento

Crediti necessari per ottenere la borsa di studio (da conseguire entro e non oltre la data del 10 agosto 2008)

Laurea di 1° livello	Laurea specialistica	Laurea specialistica a ciclo unico (5 anni)	Laurea specialistica a ciclo unico (6 anni) Medicina e Chirurgia (*)
2° anno: 15 crediti 3° anno: 48 crediti 4° anno: 81 crediti ultimo semestre: 108 crediti	2° anno: 18 crediti 3° anno: 48 crediti ultimo semestre: 72 crediti	2° anno: 15 crediti 3° anno: 48 crediti 4° anno: 81 crediti 5° anno: 114 crediti 6° anno: 147 crediti ultimo semestre: 180 crediti	2° anno: 15 crediti 3° anno: 48 crediti 4° anno: 81 crediti 5° anno: 114 crediti 6° anno: 147 crediti 7° anno: 165 crediti ultimo semestre: 198 crediti

(*) *In considerazione della particolare situazione dovuta al passaggio dal corso di laurea in medicina e chirurgia vecchio ordinamento al corso di laurea specialistica a ciclo unico in medicina e chirurgia nuovo ordinamento, sono richiesti per il settimo anno 165 crediti e per l'ultimo semestre 198 crediti.*

N.B. Nel computo del numero dei crediti si considerano esclusivamente i crediti registrati nella certificazione esami rilasciata dall'Università degli Studi di Genova, con l'indicazione della loro acquisizione entro e non oltre la data del **10 agosto 2008**.

Studenti che hanno rinunciato agli studi durante la carriera universitaria

Per gli studenti che, avendo interrotto la carriera universitaria, si sono immatricolati ex-novo e che risultano ammissibili al concorso, ai fini della valutazione del merito non viene considerata la carriera precedente.

Si precisa che tali studenti non possono richiedere i benefici A.R.S.S.U se iscritti per più di due volte allo stesso anno di corso. Gli studenti che hanno effettuato un passaggio di corso senza riconoscimento della carriera precedente, limitatamente ad un solo anno accademico, possono ottenere la borsa di studio a condizione che restituiscano, se vincitori negli anni accademici precedenti, l'importo della borsa di studio.

Tirocini tecnico-pratici

Gli studenti che concludono i tirocini tecnico-pratici previsti per l'anno accademico 2007/2008 oltre la data del 10 agosto 2008 possono indicare, nella domanda di borsa di studio, i relativi crediti che saranno considerati con riserva in attesa della convalida da parte dell'Università degli Studi di Genova entro il 31 ottobre 2008, pena la cancellazione degli stessi e la conseguente revisione della posizione dello studente. **Tali studenti devono comunicare tempestivamente al Servizio Borse di Studio l'eventuale non superamento dell'esame di tirocinio.**

Trasferimenti da altra Università

Gli esami sostenuti entro il 10 agosto 2008 da studenti che sono in attesa della regolarizzazione della propria posizione amministrativa e didattica a seguito di trasferimento da altre sedi universitarie, nel caso non risultino convalidati entro lo stesso termine, devono essere dichiarati dallo studente nella domanda di ammissione al concorso. Tali esami sono considerati con riserva e la convalida da parte dell'Università degli Studi di Genova dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2008 pena la cancellazione degli stessi e la conseguente revisione della posizione dello studente.

Programmi di mobilità internazionale (progetto Socrates – Erasmus)

Gli esami sostenuti all'estero entro il 10 agosto 2008, nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale dell'Università di Genova (progetto Socrates – Erasmus), nel caso non risultino convalidati entro lo stesso termine devono essere dichiarati dallo studente nella domanda di ammissione al concorso. Tali esami sono considerati con riserva e la convalida da parte dell'Università degli Studi di Genova dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2008 pena la cancellazione degli stessi e la conseguente revisione della posizione dello studente.

Riconoscimento di esami sostenuti in corsi non universitari

Gli studenti che ottengono il riconoscimento dall'Università degli Studi di Genova di esami relativi a corsi non universitari tenuti da Organismi pubblici o privati possono dichiararli nella domanda di ammissione al concorso esclusivamente se vengono registrati nella certificazione esami rilasciata dall'Università degli Studi di Genova.

**REQUISITI DI MERITO PER GLI STUDENTI ISCRITTI
ALLE ISTITUZIONI PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (A.F.A.M.)**

Studenti iscritti al primo anno di un corso di 1° o 2° livello accademico, o primo anno di corso di livello superiore vecchio ordinamento, attivato presso un'Istituzione per l'Alta Formazione Artistica e Musicale:

Al momento di presentazione della domanda di benefici non è richiesto alcun merito.

Successivamente, se gli studenti risulteranno vincitori di borsa di studio:

- l'ammontare totale della borsa di studio sarà corrisposto solo al conseguimento di 20 crediti ottenuti entro il **10 agosto 2009**; entro il **10 novembre 2009** per gli iscritti al Conservatorio di Musica "G.Puccini" di La Spezia, o al raggiungimento del merito richiesto nell'allegata Tabella "D" per gli iscritti al vecchio ordinamento;
- sarà corrisposta solo metà dell'ammontare totale della borsa di studio se il conseguimento dei 20 crediti sarà ottenuto entro il 30 novembre 2009, o al raggiungimento del merito richiesto nell'allegata Tabella "D" per gli iscritti al vecchio ordinamento;

La borsa di studio sarà revocata qualora entro il 30 novembre 2009 gli studenti non abbiano conseguito almeno 20 crediti o non abbiano ottenuto il raggiungimento del merito richiesto nell'allegata Tabella "D" per gli iscritti al vecchio ordinamento;

Agli studenti disabili con invalidità non inferiore al 66% non viene richiesto il raggiungimento di alcun requisito di merito.

Requisiti di merito per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, nuovo ordinamento:

devono aver superato entro il **10 agosto 2008**, entro il **10 novembre 2008** per gli iscritti al Conservatorio di Musica "G.Puccini" di La Spezia, un numero di crediti, riferito all'anno di iscrizione, così definito:

Corsi di 1° livello	Corsi di 2° livello
2° anno: 25 crediti	2° anno: 30 crediti
3° anno: 80 crediti	

Requisiti di merito per gli studenti disabili con invalidità non inferiore al 66% iscritti ad anni successivi al primo:

devono aver superato entro il **10 agosto 2008**, entro il **10 novembre 2008** per gli iscritti al Conservatorio di Musica "G.Puccini" di La Spezia, un numero di crediti, riferito all'anno di iscrizione, così definito:

Corsi di 1° livello	Corsi di 2° livello
2° anno: 15 crediti	2° anno: 18 crediti
3° anno: 48 crediti	

Requisiti di merito per gli studenti iscritti ai corsi successivi al primo, vecchio ordinamento:

il merito richiesto è quello indicato nell'allegata Tabella "D".

Gli studenti iscritti ai corsi biennali abilitanti di 2° livello istituiti presso l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova:

devono essere iscritti in corso ed ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici; costituisce condizione preclusiva l'essere fuori corso o la ripetizione dell'anno di prima iscrizione.

ART. 5

BONUS

Per il conseguimento del minimo requisito di merito di cui all'articolo 4, lo studente iscritto all'Università degli Studi di Genova può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- **fino a un massimo di 5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- **fino a un massimo di 12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- **fino a un massimo di 15 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota rimanente del "bonus", non utilizzata nell'anno accademico di riferimento, potrà essere utilizzata in quelli successivi, ovvero per il conseguimento della laurea specialistica.

Occorre però ricordare che il numero "massimo" di crediti sopra indicati si "congela" nel momento di primo utilizzo del bonus.

L'utilizzo del bonus non è consentito agli studenti iscritti ad anni successivi al primo, dei corsi di laurea vecchio ordinamento attivati prima dell'attuazione del D.M. 509/99.

Il bonus non si applica per gli iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale.

ART. 6

REQUISITI ECONOMICI

Per presentare la domanda di borsa di studio è necessaria l'attestazione ISEE o ISEEU rilasciata da un CAAF (Centro Assistenza Autorizzata Fiscale) o da sedi INPS presenti sul territorio nazionale in relazione ai redditi e al patrimonio del 2007.

Devono presentare una NUOVA ATTESTAZIONE ISEE/ISEEU

Gli studenti che nell'anno accademico 2008/2009:

- si iscrivono al 1° anno di tutti i livelli di corso;

- richiedono il beneficio per la prima volta;
- si iscrivono al 4° anno di un corso di laurea specialistica a ciclo unico;
- si trasferiscono da altra Università o da un'Istituzione per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.) con sede in altra regione;
- già risultati vincitori nell'a.a. 2007/2008, hanno modificato il numero della composizione del nucleo familiare rispetto all'ultima dichiarazione ISEE presentata;
- abbiano presentato l'ultima attestazione ISEE/ISEEU per l'anno accademico 2005/2006 (redditi riferiti all'anno 2004) .

Possano CONFERMARE L'ATTESTAZIONE ISEE/ISEEU

Gli studenti già vincitori al concorso borse di studio e/o alloggi nell'anno accademico 2007/2008, qualora non siano intervenute modifiche nella composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e la condizione patrimoniale e/o economica del nucleo stesso relativa all'anno 2007 non abbia subito modifiche tali da far venir meno il diritto di beneficio (I.S.E.E. non superiore a **€ 14.668,00** e I.S.P.E. non superiore a **€ 29.337,00**) rispetto a quanto autocertificato per l'anno accademico 2006/2007 o 2007/2008 (se esiste soluzione di continuità della condizione di "vincitore" per gli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008).

Pertanto la possibilità di non produrre una nuova certificazione delle condizioni economiche esiste per un massimo di due anni successivi a quello della presentazione, alle condizioni sopra riportate.

Possano richiedere L'ATTESTAZIONE ISEEU

Lo studente richiedente i benefici dovrà farsi rilasciare l'ISEEU nei seguenti casi:

- presenza nel nucleo familiare di fratelli o sorelle percettori di reddito nel 2007 e/o possessori di patrimonio al 31 dicembre 2007. Tali redditi concorrono alla formazione degli indicatori economici e patrimoniali nella misura del 50%;
- Il nucleo familiare del richiedente deteneva patrimonio all'estero al 31 dicembre 2007. In tale caso l'Indicatore della situazione patrimoniale all'estero è calcolato secondo le modalità previste dalla disciplina ISEE con le seguenti integrazioni:
 - a) i patrimoni immobiliari, solo nel caso di fabbricati, sono valutati in base al valore convenzionale di € 500 al metro quadrato;
 - b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento.

NUCLEO FAMILIARE CONVENZIONALE

Il nucleo familiare convenzionale dello studente, da dichiarare al CAAF, è definito dalla normativa vigente relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ad eccezione delle seguenti situazioni:

Studente indipendente

Viene considerato "indipendente" lo studente che alla data di presentazione della domanda si trovi in entrambe le seguenti condizioni:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda in alloggio non di proprietà di un suo membro (sono considerati membri della famiglia di origine tutti coloro che sono indicati nello stato di famiglia anagrafico dei genitori dello studente alla data di presentazione della domanda). Qualora lo studente sia comproprietario dell'immobile con un membro della famiglia di origine, lo stesso non viene considerato indipendente anche in presenza della condizione di cui al comma successivo;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a **€7.335,00**.

Qualora lo studente non possa essere considerato "Studente indipendente", il suo nucleo familiare è integrato con:

- quello del nucleo familiare d'origine;
- quello di entrambi i genitori nel caso facciano parte di due diversi nuclei in assenza di separazione legale o divorzio;
- quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente in caso di separazione legale o divorzio.

LIMITI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO:

- **I.S.E.E. – I.S.E.E.U. – I.S.E.E.E.**

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), sommato all'Indicatore della situazione economica equivalente all'Estero (I.S.E.E.E.), del nucleo familiare convenzionale dello studente non dovrà superare il limite di **€14.668,00**.

- **I.S.P.E. – I.S.P.E.U.**

L'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (I.S.P.E.) del nucleo familiare convenzionale dello studente non dovrà superare il limite di **€29.337,00**.

Eventuali informazioni sull'I.S.E.E. possono essere reperite sul sito <http://www.inps.it/Servizi/ISEE>

ART. 7

STUDENTI STRANIERI

Possono concorrere al conferimento della borsa di studio, presentando domanda *on-line* nei termini e con le modalità previste dal presente bando di concorso, gli studenti stranieri e gli studenti apolidi o rifugiati politici ("status" comprovato mediante documentazione rilasciata rispettivamente: dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi, dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici) iscritti all'Università degli Studi di Genova.

Gli studenti stranieri, oltre al possesso dei requisiti di merito di cui all'art. 4, sono tenuti a certificare il possesso dei requisiti economici e familiari previsti dal presente bando mediante apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

Tali studenti potranno autodichiarare i redditi, riferiti all'anno 2007, posseduti dai componenti il nucleo familiare nella domanda *on-line* di borsa di studio e successivamente presentare agli uffici A.R.S.S.U., Servizio Borse di Studio, entro il 31 ottobre 2008, la documentazione, conforme a quanto già specificato, comprovante la precedente dichiarazione ed attestante:

- la composizione del nucleo familiare convenzionale;
- l'eventuale presenza in detto nucleo familiare di persone, compreso lo studente, con invalidità pari o superiore al 66%;
- i redditi lordi percepiti all'estero nel 2007 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31 dicembre 2007, con l'indicazione della relativa superficie, nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia e non si chiede la presentazione di dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati.

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri di cui al D.M. 21/03/2002 (tabella B), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione e quella alternativa di cui al comma successivo, ai fini della quantificazione dell'importo ISEE e ISPE, sono fatte corrispondere in entrambi gli indicatori a € 1 (uno).

Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea, laurea specialistica e laurea specialistica a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente

di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

ART. 8

STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Gli studenti italiani residenti all'estero, i cui nuclei familiari abbiano prodotto reddito e/o patrimonio all'estero nel 2007, che intendono concorrere al conferimento della borsa di studio, dovranno produrre al Servizio Borse di Studio dell'A.R.S.S.U., la stessa documentazione prescritta al precedente art. 7 per gli studenti stranieri rilasciata dalle Rappresentanze diplomatiche consolari italiane accreditate nel Paese di residenza dello studente.

ART. 9

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

STUDENTI ISCRITTI PER L'A.A. 2008/2009 AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

La domanda di partecipazione al concorso per l'attribuzione di benefici per l'anno accademico 2008/2009 dovrà essere presentata dagli studenti iscritti ad anni successivi al primo esclusivamente tramite la procedura *on-line*, attiva a partire **dal 1 luglio 2008 e sino al 5 agosto 2008**.

Lo studente dovrà inserire la CD Card personalizzata nel lettore di un Personal Computer dotato di sistema operativo Windows e collegato ad Internet e, tramite il sito www.arssu.liguria.it, sarà autorizzato ad accedere al programma per l'inserimento della domanda.

Presso il Servizio Borse di Studio saranno messi a disposizione degli studenti Personal Computers per l'inserimento delle domande di benefici nel seguente orario:

dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30

il venerdì dalle 9,00 alle 12,00

Gli eventuali esami sostenuti e superati successivamente al 5 agosto 2008, ma entro il 10 agosto 2008, dovranno essere comunicati all'A.R.S.S.U. - Servizio Borse di studio - tramite e-mail all'indirizzo borsestudio@arssu.liguria.it o al seguente numero di fax 0102491246 entro il 25 agosto 2008.

COLORO CHE NON AVESSERO RICEVUTO LA CD CARD PERSONALIZZATA oppure in caso l'avessero smarrita o quella ricevuta fosse inutilizzabile, possono presentarsi presso il Servizio Borse di Studio in Genova - via Balbi 38 b nel seguente orario:

dal 1 luglio – al 5 agosto: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

La duplicazione della CD Card per smarrimento o per danneggiamento sarà a carico dello studente al costo di 3 euro.

Con la trasmissione *on-line* della domanda lo studente presta il proprio consenso, espressamente e liberamente, alla diffusione in qualunque forma dei dati in essa contenuti e al loro trattamento.

CALL CENTER:

Per informazioni e aiuto nella compilazione della domanda ci si potrà rivolgere al CALL CENTER attivato **dal 1 luglio 2008 al 5 agosto 2008** nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00.

N° telefono 848.000.010. *Il costo delle chiamate da rete fissa è di € 0,01580 centesimi al minuto Iva esclusa e lo scatto alla risposta è di € 0,05160 centesimi Iva esclusa. Per chiamate da cellulari i costi sono legati all'operatore utilizzato.*

STUDENTI CHE SI IMMATRICOLANO NELL' A.A. 2008/2009

PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

La domanda di partecipazione al concorso per l'attribuzione di benefici (borsa di studio, integrazione disabili e servizio ristorazione) per l'anno accademico 2008/2009 dovrà essere presentata dagli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi dal 2 settembre 2008 al 25 settembre 2008 al Servizio Borse di Studio dell' A.R.S.S.U. – in Via Balbi 38 b – Genova nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
anche il martedì il mercoledì e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30

N.B.: Gli studenti che richiedono oltre al beneficio della borsa di studio anche il posto alloggio dovranno presentare la domanda cartacea di partecipazione al concorso per l'attribuzione di benefici dal 18 agosto 2008 al 12 settembre 2008 al Servizio Alloggi secondo le modalità indicate nel bando di concorso Alloggi.

STUDENTI ISCRITTI PER L'A.A. 2008/2009
A UN PRIMO ANNO DI CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA NON A CICLO UNICO
PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

La domanda di partecipazione al concorso per l'attribuzione di benefici (borsa di studio, integrazione disabili, integrazione mobilità internazionale e servizio ristorazione) per l'anno accademico 2008/2009 potrà essere presentata dagli studenti che intendano iscriversi ad un primo anno di corso di laurea specialistica non a ciclo unico tramite la procedura *on-line* nel periodo **dal 2 settembre al 25 settembre 2008**.

N.B.: Gli studenti che richiedono oltre al beneficio della borsa di studio anche il posto alloggio dovranno presentare la domanda cartacea di partecipazione al concorso per l'attribuzione di benefici dal 18 agosto 2008 al 12 settembre 2008 al Servizio Alloggi secondo le modalità indicate nel bando di concorso Alloggi.

Presso il Servizio Borse di Studio saranno messi a disposizione degli studenti Personal Computers per l'inserimento delle domande di benefici nel seguente orario :
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
anche il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30

ISTITUZIONI PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (A.F.A.M.)

Gli studenti iscritti per l'a.a. 2008/2009 ad anni successivi al primo (nuovo ordinamento e vecchio ordinamento) e a un primo anno dei corsi di 1° (nuovo e vecchio ordinamento) e di 2° livello con sede nella Regione Liguria possono presentare domanda di borsa di studio per l'a.a. 2008/2009 su modulo cartaceo ritirabile presso il Servizio Borse di Studio o scaricabile dal sito www.arssu.liguria.it dal **13 ottobre 2008 al 28 novembre 2008**.

Le domande dovranno essere presentate nel periodo sopra indicato al Servizio Borse di Studio nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e anche il martedì e il giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Eventuali problemi telematici

Le domande presentate oltre i termini previsti per problemi di collegamento ad internet saranno prese in esame solo se segnalate al Servizio Borse di Studio con una e-mail all'indirizzo borsestudio@arssu.liguria.it o con un fax al numero 0102491246 entro le scadenze previste per la presentazione della domanda.

Eventi successivi alla presentazione della domanda

Lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione all'A.R.S.S.U. – Servizio Borse di Studio di qualsiasi evento rilevante ai fini dei benefici richiesti che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (conseguimento di borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento o passaggio a diverso corso di laurea o ad altra Università, interruzione degli studi, trasferimento di residenza, modifica delle coordinate bancarie, variazione dell'attestazione ISEE, modifica dei dati relativi al requisito di merito autocertificati nella domanda di benefici).

ART. 10

CAUSE DI ESCLUSIONE

Viene revocata l'idoneità e il beneficio:

- a) agli studenti che non hanno perfezionato l'iscrizione all'Università degli Studi di Genova per l'anno accademico 2008/2009 entro il 31 ottobre 2008;
- b) agli studenti che non hanno perfezionato l'iscrizione ad un corso di laurea specialistica non a ciclo unico presso l'Università degli Studi di Genova per l'anno accademico 2008/2009 entro il 10 aprile 2009;
- c) agli studenti che hanno richiesto i benefici A.R.S.S.U. come iscritti all'“*ultimo semestre*” ai quali viene annullata l'iscrizione già perfezionata all'Università degli Studi di Genova con l'iscrizione per l'a.a. 2008/2009 ad un primo anno di laurea specialistica non a ciclo unico;
- d) agli studenti che si iscrivono all'Università degli Studi di Genova per l'anno accademico 2008/2009 per il conseguimento di una laurea di pari livello o inferiore a quella già acquisita o che si iscrivano ad un corso di laurea specialistica avendo già conseguito una laurea secondo l'ordinamento precedente al DM 509/99 (vecchio ordinamento);
- e) agli studenti che si trasferiscono da altra Università (italiana o estera) e non hanno ottenuto la regolarizzazione del trasferimento entro il 31 ottobre 2008;
- f) agli studenti iscritti da un numero di anni superiore a quello previsto dall'art. 2 del presente bando considerando come anno di prima immatricolazione anche quello effettuato presso altra Università italiana o estera;
- g) agli studenti iscritti ad una Istituzione per l'Alta Formazione Artistica o Musicale che abbiano già conseguito una laurea presso un'Università italiana;
- h) agli studenti iscritti ad una Istituzione per l'Alta Formazione Artistica o Musicale che abbiano conseguito all'estero un titolo di studio di livello universitario della durata legale pari o superiore alla durata dei corsi di 1° e 2° livello;
- i) agli studenti iscritti ad una Istituzione per l'Alta Formazione Artistica o Musicale che non siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore;
- j) agli studenti esclusi dal concorso borse di studio in anni antecedenti per accertamenti negativi sul reddito o per aver reso autodichiarazioni non veritiere;

- k) agli studenti che abbiano già beneficiato della borsa di studio per lo stesso anno di corso;
- l) agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Genova per l'anno accademico 2008/2009 a tempo parziale;
- m) agli studenti che rinunciano agli studi nel corso dell'anno accademico 2008/2009 o ottengono il trasferimento nello stesso anno accademico ad altra Università;
- n) agli studenti che nel corso dell'anno accademico perdono i requisiti di merito minimi a seguito di variata iscrizione definitiva;
- o) agli studenti risultanti privi dei requisiti di merito e/o di reddito in seguito ad accertamenti d'ufficio;
- p) agli studenti che presentino dichiarazioni non veritiere;
- q) agli studenti che, qualora convocati dal Servizio Borse per accertamenti relativi alle autocertificazioni prodotte in sede di presentazione della domanda di benefici, non si presentino entro la data prevista nella lettera di convocazione;
- r) agli studenti che percepiscono altre provvidenze monetarie a qualsiasi titolo attribuite da Organismi pubblici o privati, come la borsa incentivante concessa dall'Università e le eventuali provvidenze erogate dall' A.R.S.S.U. che siano state esplicitamente dichiarate incompatibili con la borsa stessa; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio e in tal caso opera esclusivamente la revoca del beneficio.
E' fatta eccezione a quanto sopra per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali ed estere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- s) agli studenti iscritti a corsi di laurea specialistica con riconoscimento di meno di 150 crediti all'atto di iscrizione;
- t) agli studenti che, presentando domanda di benefici come primo anno di laurea specialistica non a ciclo unico, non conseguono la laurea di primo livello entro il 31 marzo 2009;
- u) agli studenti che risultano iscritti per più di due volte allo stesso anno di corso.

Viene revocato solo il beneficio:

- a) agli studenti iscritti, nell'anno accademico 2008/2009, al primo anno di tutti i corsi che entro il 30 novembre 2009 non abbiano conseguito almeno venti crediti (due annualità per gli iscritti al vecchio ordinamento).

Gli studenti che decadono dal beneficio dovranno rimborsare quanto riscosso in denaro della borsa di studio, a meno che si tratti di decadenza per dichiarazioni non veritiere: in tal caso, infatti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio sia dell'importo percepito a titolo di borsa di studio sia del valore monetario relativo al servizio illecitamente goduto.

ART. 11

IMPORTI DELLA BORSA DI STUDIO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

L'entità della borsa adeguata per l'a.a. 2008/2009 in base al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 29/1/2008, come indicato nel sottoriportato prospetto, è determinata in base all'Indicatore della situazione economica equivalente e alla condizione di studente "In sede", "Pendolare" e "Fuori sede".

Sono definiti "**In sede**" gli studenti residenti nel Comune ove è ubicata la sede del corso frequentato.

Sono definiti "**Pendolari**" gli studenti non considerati fuori sede e residenti in Comune diverso da quello della sede del corso di studi frequentato.

Sono definiti "**Fuori sede**" gli studenti che risiedono in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo richiedono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando le strutture residenziali dell'A.R.S.S.U. Qualora lo studente residente nei comuni considerati "fuori sede" rispetto alle sedi universitarie (tabella C) non richieda alloggio nelle strutture residenziali dell'A.R.S.S.U. è considerato studente "Pendolare".

L'allegata tabella C indica i Comuni considerati fuori sede rispetto alle sedi universitarie.

Qualora lo studente "In sede" risultato vincitore di borsa di studio dimostri che il tempo di percorrenza con mezzi pubblici lo rende equiparabile a studente "Pendolare", potrà presentare richiesta documentata per la diversa assegnazione. Su tale richiesta si pronuncerà il Direttore Generale dell'A.R.S.S.U..

Sono definite tre fasce di I.S.E.E. / I.S.E.E.U.:		
Fascia 1A	da €0	a € 9.779,00
Fascia 1B	da €9.779,01	a €12.224,00
Fascia 1C	da €12.224,01	a €14.668,00

A seconda dell'appartenenza all'una o all'altra fascia e alla condizione di studente in sede, fuori sede o pendolare, lo studente beneficiario di borsa di studio ha diritto a una quota monetaria e a una quota in servizi (servizio ristorazione e servizio alloggio) come indicato nella seguente tabella.

VALORE DELLA BORSA DI STUDIO			
Fascia di appartenenza (in base a I.S.E.E. / I.S.E.E.U.)	Per studenti “in sede”	Per studenti “pendolari”	Per studenti “fuori sede” richiedenti posto alloggio A.R.S.S.U.
Fascia 1A da € 0 a € 9.779,00	€ 1.705,00 + 1 pasto gratuito giornaliero	€ 1.794,00 + 1 pasto gratuito giornaliero	€ 2.024,00 + 1 pasto giornaliero e posto alloggio gratuiti
Fascia 1B da € 9.779,01 a € 12.224,00	€ 1.278,00 + 1 pasto gratuito giornaliero	€ 1.367,00 + 1 pasto gratuito giornaliero	€ 1.558,00 + 1 pasto giornaliero e posto alloggio gratuiti
Fascia 1C da € 12.224,01 a € 14.668,00	€ 852,00 + 1 pasto gratuito giornaliero	€ 940,00 + 1 pasto gratuito giornaliero	€ 1.075,00 + 1 pasto giornaliero e posto alloggio gratuiti

Le quote monetarie devono essere ritenute indicative in quanto l'importo definitivo potrà essere determinato dopo l'assegnazione alle Regioni del Fondo Integrativo Nazionale di cui all'articolo 16 del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

Lo studente che richiede nella domanda di benefici il posto alloggio e, dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda, rinuncia a tale beneficio viene comunque considerato “studente fuori sede richiedente posto alloggio”.

Agli studenti “fuori sede richiedenti posto alloggio” iscritti presso le sedi decentrate dell'Università degli Studi di Genova o di Istituzione per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.) ove non vi sia la disponibilità di centri di ristorazione e di alloggi A.R.S.S.U. sarà assegnato l'importo relativo al servizio di ristorazione e al servizio abitativo.

Gli studenti che partecipano al concorso borse di studio per l'ultimo semestre e risultano inseriti nella graduatoria dei vincitori, ottengono esclusivamente la metà dell'importo monetario (comprese le eventuali integrazioni e maggiorazioni) della borsa di studio ed usufruiscono, per il primo semestre dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, di un pasto; per il restante periodo gli studenti usufruiranno

del pasto a tariffa di fascia. Gli stessi studenti, se assegnatari di alloggio, usufruiscono del servizio per il primo semestre a decorrere dalla data di assegnazione della graduatoria provvisoria, per il restante periodo gli studenti dovranno versare un importo mensile la cui entità sarà nota a decorrere dal 1 luglio 2008.

Servizio ristorazione

Gli **studenti vincitori** di borsa di studio, hanno diritto, per il periodo 1 settembre 2008 – 31 agosto 2009, a consumare un pasto giornaliero presso i servizi ristorazione, nei periodi di apertura. Gli studenti vincitori di borsa possono usufruire del secondo pasto giornaliero alla tariffa minima per il periodo sopracitato.

Nessun rimborso è dovuto:

- per la mancata utilizzazione del servizio ristorazione;
- per la mancata consumazione dei pasti nei periodi di chiusura del servizio ristorazione universitario.

N.B. Agli studenti “**pendolari**” e “**fuori sede**” vincitori di borsa di studio partecipanti a programmi di mobilità internazionale relativi all’ a.a. 2008/2009, sarà rimborsato, su domanda opportunamente documentata, l’importo pari al prodotto tra il valore giornaliero del servizio ristorazione ed il numero di giorni di effettiva permanenza all’estero.

Servizio alloggio

I borsisti fuori sede che partecipano al concorso per l’assegnazione di posti alloggio, a meno che non ricadano nelle cause di incompatibilità previste dal relativo bando, vengono nominati vincitori del concorso stesso fruendo gratuitamente del relativo servizio, a fronte della riduzione operata sul valore lordo della borsa di studio.

ART. 12

INTEGRAZIONI / MAGGIORAZIONI

Gli importi netti della borsa di studio come definiti in precedenza possono essere integrati solo nei seguenti casi:

- studenti borsisti disabili, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, per un importo di € 1.000,00;
- studenti borsisti ammessi dall'Università a partecipare a programmi di mobilità internazionale relativi al progetto Socrates/Erasmus per l'anno accademico 2008/2009, secondo quanto determinato al paragrafo successivo, nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto;
- studenti la cui situazione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della consegna della domanda di concorso: in tal caso lo studente può presentare idonea documentazione per ottenere un aumento del suo importo a partire dalla rata semestrale successiva;
- studenti che conseguono il titolo di laurea, di laurea specialistica e di laurea specialistica a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici: tali studenti dovranno presentare apposita dichiarazione di conseguimento del titolo di studio entro 30 giorni dalla seduta di laurea per beneficiare di una integrazione della borsa pari alla metà dell'importo monetario ottenuto nell'ultimo anno di corso. Tale integrazione non è prevista per gli studenti che hanno conseguito un titolo di studio relativo a corsi di laurea vecchio ordinamento attivati prima dell'attuazione del D.M. 509/99.

Studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale – progetto Socrates/Erasmus

Tali studenti dovranno, in sede di domanda di borsa di studio, barrare l'apposita casellina con la quale chiedono l'integrazione della borsa di studio, indicando il Paese di destinazione, il tempo di permanenza all' estero e dichiarando che tale periodo di studio o di tirocinio avrà un riconoscimento accademico in termini di crediti (ovvero di annualità) nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea specialistica non a ciclo unico devono aver conseguito entro il 10 agosto 2008 135 crediti nel corso di laurea in cui erano precedentemente iscritti.

L'integrazione prevista è pari a € 500,00 mensili (fino ad un massimo di dieci mesi) indipendentemente dal Paese di destinazione; da tale importo è detratto, per gli studenti che ne beneficiano, quello della borsa concessa dall'Università sui fondi dell'Unione Europea o su fondi di altro accordo bilaterale anche non comunitario. Inoltre sarà previsto un rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno pari a € 100,00 per i paesi europei e € 500,00 per i paesi extraeuropei.

La prima rata, corrispondente alla metà dell'importo monetario concesso, sarà erogata contestualmente alla prima rata della borsa di studio.

La rata conclusiva verrà corrisposta soltanto al termine del periodo di studio o di tirocinio previa verifica dei risultati sopra previsti. **Per ricevere l'erogazione della rata conclusiva, lo studente deve consegnare al Servizio Borse di Studio la certificazione rilasciata dall'Università straniera attestante il periodo di permanenza e gli esami sostenuti all'estero entro il 31 dicembre 2009. Trascorso tale termine, lo studente che non abbia consegnato la certificazione richiesta dovrà restituire la prima rata erogata.**

Tale integrazione può essere concessa una sola volta per ogni livello di studio.

Gli aventi diritto all'integrazione saranno individuati in base ad una graduatoria definita secondo i criteri del bando alloggi relativo all'anno accademico 2008/2009 cui si fa esplicito rinvio e nei limiti dello stanziamento che sarà successivamente determinato.

Agli studenti iscritti ad una Istituzione per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.) è riconosciuta solo la maggiorazione della borsa relativa ai disabili con invalidità non inferiore al 66%.

ART. 13

FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Saranno formulati tre elenchi, ordinati secondo le seguenti modalità:

- studenti appartenenti all'U.E. iscritti al primo anno di tutti i corsi in base all'ordine crescente dell'Indicatore della situazione economica equivalente (sommato con l'eventuale Indicatore della situazione economica equivalente all'estero);
- studenti non appartenenti all'Unione Europea iscritti al primo anno di tutti i corsi in base all'ordine crescente dell'Indicatore della situazione economica equivalente;
- studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi del vecchio ordinamento (corsi attivati prima del D.M. 509/99) e del nuovo ordinamento: l'attribuzione delle borse avverrà sulla base di graduatorie di merito suddivise per ciascun corso di laurea ed anno di corso in base al numero dei crediti o delle annualità superati al 10 agosto 2008 rapportati ai crediti o annualità richiesti in base all'anno di immatricolazione così come indicato all'art. 4 (per i crediti) e nelle tabelle A e A1 (per le annualità).

A parità di situazione nelle prime due graduatorie precede:

- lo studente con lo status di vincitore di borsa di studio A.R.S.S.U. per l'a.a. 2007/2008, in riferimento solo agli iscritti al primo anno di corso delle lauree specialistiche non a ciclo unico.
- il più giovane d'età

Nella terza graduatoria si applicano i seguenti criteri di priorità:

se trattasi di studenti iscritti al vecchio ordinamento:

- lo studente con la votazione media più elevata;
- lo studente con lo status di vincitore borsa di studio A.R.S.S.U. per l' a.a. 2007/2008;

- lo studente con l' ISEE / ISEEU più basso.

se trattasi di studenti iscritti al nuovo ordinamento:

- lo studente che non utilizza il bonus;
- lo studente che utilizza il bonus in misura inferiore;
- lo studente con la votazione media più elevata;
- lo studente con lo status di vincitore borsa di studio A.R.S.S.U. per l' a.a. 2007/2008;
- lo studente con l'ISEE /ISEEU più basso.

GRADUATORIE PER GLI ISCRITTI ALLE ISTITUZIONI PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (A.F.A.M.)

Saranno formulate graduatorie differenziate per gli iscritti a ciascuna Istituzione per l'Alta Formazione Artistica e Musicale.

Per ciascuna Istituzione saranno redatti **tre elenchi**, ordinati secondo le seguenti modalità:

- studenti iscritti al primo anno dei corsi di 1° e 2° livello appartenenti all'U.E. - la graduatoria sarà ordinata in base all'ordine crescente dell'Indicatore della situazione economica equivalente (sommato con l'eventuale Indicatore della situazione economica equivalente all'estero);
- studenti iscritti al primo anno dei corsi di 1° e 2° livello non appartenenti all'U.E. - la graduatoria sarà ordinata in base all'ordine crescente dell'Indicatore della situazione economica equivalente
- studenti iscritti ad anni successivi al primo - l'attribuzione delle borse avverrà sulla base di graduatorie di merito redatte sul numero dei crediti superati, al 10 agosto 2008 o al 10 novembre 2008 per il Conservatorio di Musica "G. Puccini", rapportati ai crediti minimi richiesti dal presente bando di concorso.

A parità di situazione:

nelle prime due graduatorie precede:

- il più giovane d'età;

nella seconda graduatoria si applicano i seguenti criteri di priorità:

- lo studente con la votazione media più elevata;
- lo studente con l' I.S.E.E.U. più basso.

Per gli iscritti ai corsi **vecchio ordinamento**, di cui all'allegata Tabella "D", la graduatoria è redatta in base all'Indicatore della situazione economica equivalente crescente (sommato con l' eventuale Indicatore della situazione economica equivalente all'estero).

A parità di situazione precede:

- lo studente con la votazione più elevata.

ART. 14

NOTIFICA DEGLI ATTI DEL CONCORSO

Le graduatorie provvisorie saranno esposte agli Albi dell' A.R.S.S.U. presso il Servizio Borse di Studio – Via Balbi 38 b – Genova:

per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo presumibilmente entro il **15 settembre 2008**;

per gli studenti iscritti a primi anni di corso presumibilmente entro il **17 ottobre 2008**;

per gli studenti iscritti a primi anni e ad anni successivi delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.) presumibilmente entro il **19 dicembre 2008**.

Eventuali istanze di revisione potranno essere presentate al Direttore Generale dell' A.R.S.S.U. entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

Le graduatorie definitive per gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Genova saranno pubblicate presso la sede dell' A.R.S.S.U. presumibilmente entro il **14 novembre 2008**.

Le graduatorie definitive per gli studenti iscritti alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.) saranno pubblicate presso la sede dell'A.R.S.S.U. presumibilmente entro il **16 gennaio 2009**.

Le graduatorie saranno consultabili anche sul sito www.arssu.liguria.it

Nel caso l'istanza di revisione sia respinta dal Direttore Generale dell'A.R.S.S.U. è data facoltà agli interessati di ricorrere successivamente ed esclusivamente al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, a mezzo affissione, della graduatoria definitiva.

L' A.R.S.S.U. non fornisce direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso sull'esito del concorso e, pertanto, l'affissione delle graduatorie agli Albi dell'Azienda, costituisce notifica all'interessato.

ART. 15

SCADENZE PER LA CORRESPONSIONE DELLA BORSA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Agli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi presso:

- l'Università degli Studi di Genova, la prima rata della borsa di studio, pari alla metà dell'ammontare totale, verrà erogata entro il 31 dicembre 2008; la seconda rata sarà erogata entro il 30 giugno 2009;
- le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.), la prima rata della borsa di studio, pari alla metà dell'ammontare totale, verrà erogata entro il 31 gennaio 2009; la seconda rata sarà erogata entro il 30 giugno 2009.

Agli studenti iscritti a corsi biennali di 2° Livello abilitanti all'esercizio della professione (primo anno e ad anni successivi) istituiti presso l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova:

- la borsa di studio verrà erogata in unica soluzione entro il 31 marzo 2009.

Agli studenti che partecipano al concorso per l'ultimo semestre:

- la borsa di studio, pari alla metà dell'importo complessivo, verrà erogata in unica soluzione entro il 31 dicembre 2008; eventuali conguagli saranno successivamente regolarizzati.

Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, nuovo e vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea specialistica a ciclo unico e laurea magistrale presso la Facoltà di Lettere:

- l'ammontare totale della borsa di studio sarà corrisposto solo al conseguimento di 20 crediti (o due annualità per gli iscritti al vecchio ordinamento) ottenuti entro il 10 agosto 2009;
- l'ammontare totale della borsa di studio sarà corrisposto solo al conseguimento di 20 crediti entro il 10 novembre 2009 per gli iscritti al Conservatorio di Musica "G. Puccini" di La Spezia, o al raggiungimento del merito richiesto nell'allegata Tabella "D" per gli iscritti al vecchio ordinamento;
- verrà corrisposta solo metà dell'ammontare totale della borsa di studio se il conseguimento dei 20 crediti (o due annualità per gli iscritti al vecchio ordinamento) sarà ottenuto entro il 30 novembre 2009.

Gli studenti iscritti a un corso di laurea specialistica non a ciclo unico oltre al conseguimento dei 20 crediti acquistati entro il 10 agosto 2009 o entro il 30 novembre 2009 devono aver ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti acquisiti nella carriera precedente;

Si ricorda che agli studenti iscritti a un corso di laurea biennale magistrale della Facoltà di Lettere dell'Università di Genova non è richiesto il riconoscimento di 150 crediti acquisiti nella carriera precedente.

Il pagamento per gli studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi sarà disposto successivamente alla presentazione o invio tramite fax (n. 0102491246) al Servizio Borse di Studio del libretto universitario attestante il raggiungimento dei crediti o delle annualità di cui sopra alle date sopraindicate.

Si precisa che per gli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica il riconoscimento dei 150 crediti acquisiti nella carriera precedente deve essere attestato nella certificazione esami rilasciata dall'Università degli Studi di Genova.

Modalità di pagamento:

Il pagamento della borsa avverrà solo mediante l'accredito sul conto corrente bancario o postale acceso in Italia intestato allo studente che ha richiesto il beneficio.

ART. 16**ACCERTAMENTI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI PRODOTTE**

L'A.R.S.S.U. effettuerà controlli di veridicità sulle autocertificazioni prodotte dagli studenti ai sensi degli Artt. 43 e 71 del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

A tal fine, oltre a richiedere allo studente tutta la documentazione atta a comprovare la veridicità di

quanto autocertificato, può svolgere, con ogni mezzo a sua disposizione, tutte le indagini che riterrà opportune con la collaborazione della Polizia Tributaria, dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, delle Amministrazioni Comunali, degli Uffici del Catasto, delle Ditte, degli Enti Mutualistici, delle Università, ecc.

L'A.R.S.S.U. può chiedere alle Agenzie delle Entrate del Ministero delle Finanze l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

I **controlli di veridicità** che, in base a quanto disposto dal D.P.C.M. del 9 Aprile 2001, saranno effettuati utilizzando il metodo della verifica con controlli a campione e che **interessarono almeno il 20% degli studenti risultati idonei** nel presente concorso, riguarderanno sia gli studenti che nell'anno accademico 2008/2009 abbiano presentato l'autocertificazione della condizione economica sia quelli che, già vincitori per l'anno accademico 2006/2007 e/o 2007/2008, abbiano mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei criteri di merito senza ulteriore dichiarazione dei requisiti economici.

In caso di accertate dichiarazioni non veritiere, oltre a decadere dal beneficio, lo studente perde anche il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi e, salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio sia dell'importo percepito a titolo di borsa di studio sia del valore monetario relativo al servizio illecitamente goduto.

Per le sanzioni amministrative si applicano le norme di cui alla legge 24/11/1981, n. 689 e alla legge regionale 2/12/82 n 45.

Gli elenchi dei beneficiari della borsa di studio sono inviati all'Amministrazione finanziaria. I componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

ART. 17

DECRETO. LEG.VO 30/6/2003 N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI"

I dati richiesti in autocertificazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma, con mezzi elettronici e automatizzati, finalizzate alla elaborazione della graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio e degli alloggi universitari di cui alla Legge 390/91 e alla Legge Regionale 15/2006. La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso; alla mancata presentazione consegue l'esclusione dal concorso medesimo.

I dati possono essere comunicati all'Amministrazione Finanziaria, all'Università degli Studi di Genova, nonché, ovviamente, alla Regione Liguria; i dati di reddito, i dati di merito e tutti gli altri dati, necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua trasparenza, sono pubblici.

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all'interessato sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto legislativo in argomento.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l' A.R.S.S.U. – via Balbi, 38 b - 16126 Genova. I responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili del Servizio Borse di Studio.

ART. 18

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto negli articoli precedenti si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia nonché al “Piano Regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario – Anno 2007”.

Genova, 21 maggio 2008

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Antonio Rossi)

IL PRESIDENTE
(prof. Francesco De Nicola)

TABELLA A - REQUISITI DI MERITO - ISCRITTI AI CORSI ATTIVATI PRIMA DEL D.M.509/99

CODICE	CORSO DI LAUREA	2007/2008	2006/2007	2005/2006	2004/2005	Corso legale +1	corso legale +2 (ALLOGGI)
174	SCIENZE FORMAZIONE SCIENZE DELLA FORMAZ.PRIMARIA	2	7	11		16	22
36	MEDICINA E CHIRURGIA ODONTOIATRIA						26

TABELLA A1- REQUISITO DI MERITO STUDENTI DISABILI CON INVALIDITA' NON INFERIORE AL 66% - ISCRITTI AI CORSI ATTIVATI PRIMA DEL D.M. 509/99

CODICE	CORSO DI LAUREA	2007/2008	2006/2007	2005/2006	2004/2005	Corso legale +1	Corso legale +2	Corso legale +3 (Alloggi)
132	INGEGNERIA INGEGNERIA EDILE							23
174	SCIENZE FORMAZIONE SCIENZE D.FORM.PRIMARIA	1	4	9		14	17	20
36	MEDICINA E CHIRURGIA ODONTOIATRIA						20	23
176	SCIENZE MOTORIE							23

TABELLA B

PAESI PARTICOLARMENTE POVERI AI SENSI DEL D.M. 21 MARZO 2002

Afghanistan	Nigeria
Angola	Pakistan
Bangladesh	Repubblica Centro Africana
Benin	Rwanda
Bhutan	Samoa
Burkina Faso	Sao Tome and Principe
Burundi	Senegal
Cambogia	Sierra Leone
Capo Verde	Solomon Islands
Chad	Somalia
Comoros	Sudan
Repubblica Democratica del Congo	Tanzania
Costa d'Avorio	Togo
Eritrea	Tuvalu
Etiopia	Uganda
Gambia	Vanatu
Gibuti	Yemen
Guinea	Zambia
Guinea Bissau	
Guinea Equatoriale	
Haiti	
Kiribati	
Lao People's Dem. Rep.	
Laos	
Lesotho	
Liberia	
Madagascar	
Malawi	
Maldives	
Mali	
Mauritania	
Mozambico	
Myanmar	
Nepal	
Niger	

TABELLA C

ELENCO DEI COMUNI CONSIDERATI “ FUORI SEDE “ RISPETTO ALLE SEDI UNIVERSITARIE

SEDE DI GENOVA

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di Genova fatta eccezione per il comune di **VARAZZE** in Provincia di Savona.
- 2) I comuni in Provincia di Genova situati sul **litorale di Levante, oltre il Comune di Chiavari**
- 3) I comuni dell' entroterra della Provincia di Genova di seguito elencati:

COMPENSORIO GENOVESE:

TIGLIETO, VALBREVENNA, CROCFIESCHI, VOBIA.

TORRIGLIA, COGORNO, FASCIA, FONTANIGORDA, GORRETO, MONTEBRUNO, PROPATA, RONDANINA, ROVEGNO.

COMPENSORIO DEL TIGULLIO/VALFONTANABUONA:

BORZONASCA, CARASCO, CASARZA LIGURE, CASTIGLIONE CHIAVARESE, CICAGNA, COREGLIA LIGURE, FAVALE DI MALVARO, LEIVI, LORSICA, LUMARZO, MEZZANEGO, MOCONESI, NE, NEIRONE, ORERO, REZZOAGLIO, SAN COLOMBANO CERTENOLI, SANTO STEFANO D'AVETO, TRIBOGNA.

SEDE DI CHIAVARI (GE)

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla Provincia di Genova fatta eccezione per il Comune di Deiva Marina in Provincia di La Spezia
- 2) I comuni della Provincia di Genova sul litorale di Ponente, **oltre la delegazione di Voltri (GE)**
- 3) I comuni della Provincia di Genova di seguito elencati:

COMPENSORIO GENOVESE:

I comuni della Val Trebbia, della Valle Scrivia, dell'Alta Valpolcevera e della Valle Stura.

SEDE DI SAVONA

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di Savona e quelli in Provincia di Genova sul litorale di Levante oltre **ARENZANO**.
- 2) I comuni della provincia di Savona di seguito elencati:

ARNASCO, BALESTRINO, BARDINETO, CALIZZANO, CASANOVA, LERRONE, CASTELBIANCO, CASTELVECCHIO DI R.B., CISANO SUL NEVA, ERLI, GARLEDA, MASSIMINO, NASINO, ONZO, ORTOVERO, STELLANETO, TESTICO, URBE, VENDONE, VILLANOVA D'ALBENGA, ZUCCARELLO.

SEDE DI PIETRA LIGURE (SV)

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla Provincia di Savona fatta eccezione per i Comuni della Provincia di Imperia sul litorale di Ponente oltre il Comune di Imperia.

SEDE DI IMPERIA

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di Imperia fatta eccezione per i comuni del **litorale savonese OLTRE Pietra Ligure**.

- 2) I comuni della provincia di Imperia di seguito elencati:

AIROLE, APRICALE, AQUILA D'ARROSCIA, ARMO, BADALUCCO, BAJARDO, BORGHETTO D'ARROSCIA, CAMPOROSSO, CARSASIO, CASTELVITTORIO, CARIANA, COSIO D'ARROSCIA, DOLCEACQUA, ISOLABONA, MENDATICA, MOLINI DI TRIORA, MONTEGROSSO PIAN DI LATTE, OLIVETTA S.MICHELE, PERINALDO, PIGNA, RANZO, REZZO, ROCCHETTA NERVINA, SAN BIAGIO DELLA CIMA, SEBORGIA, TRIORA, VALLEBONA.

SEDE DI SANREMO (IM)

- 1) Tutti i Comuni non appartenenti alla provincia di Imperia.
- 2) I Comuni dell' entroterra dei comuni di Imperia e di Diano Marina.

SEDE DI VENTIMIGLIA (IM)

- 1) Tutti i Comuni non appartenenti alla provincia di Imperia.
- 2) I Comuni dell' entroterra dei comuni di Imperia e di Diano Marina.

SEDE DI LA SPEZIA

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di La Spezia fatta eccezione per i comuni situati **LUNGO il percorso ferroviario a mare delle province di Carrara, Massa, Lucca OLTRE il comune di CAMAIORE e a Nord oltre il Comune di Aulla**.

- 2) I comuni della provincia di La Spezia di seguito elencati:

MAISSANA, VARESE LIGURE.

NB: Sono considerati “ **pendolari** “ tutti gli studenti provenienti da comuni diversi da quelli indicati nella presente Tabella, eccetto quelli residenti nei comuni in cui è ubicata la sede universitaria prescelta che sono "studenti in sede".

TABELLA “D”

Corsi superiori del vecchio ordinamento per il conseguimento del Diploma

CONSERVATORI DI MUSICA “NICOLO’ PAGANINI” DI GENOVA E “GIACOMO PUCCINI” DI LA SPEZIA

Scuola di	Iscrizione agli anni
Arpa	8° - 9°
Canto	4° - 5°
Chitarra	9° - 10°
Clarinetto	6° - 7°
Composizione	8° - 9° - 10°
Contrabbasso	6° - 7°
Corno	5° - 6°
Fagotto	6° - 7°
Flauto	6° - 7°
Oboe	6° - 7°
Organo e composizione organistica	9° - 10°
Pianoforte principale	9° - 10°
Sassofono	6° - 7°
Strumenti a percussione	6° - 7° - 8°
Tromba e trombone	5° - 6°
Viola	9° - 10°
Violino	9° - 10°
Violoncello	9° - 10°
Didattica della musica	I-II – III – IV
Jazz	I-II – III
Clavicembalo	I-II – III
Musica elettronica	I-II – III – IV

Per tutte le Scuole e per tutti gli anni indicati il **MERITO** è il seguente:

**Aver superato la prova finale o l’esame di promozione inerente all’anno precedente entro
22.10.2008**

Per il primo anno delle Scuole di : Didattica della musica – Jazz – Clavicembalo - Musica elettronica - l’importo totale della borsa di studio viene attribuito se si supera la prova finale del primo anno entro il 10 agosto 2009, viene erogato solo metà dell’importo se lo studente supera la prova finale entro il 21.10.2009.